

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 18 DEL 6 NOVEMBRE 2017

## LA RIAPERTURA DELLA ROTTAMAZIONE E LA ROTTAMAZIONE BIS

Il DL 148/2017 ha introdotto alcune disposizioni in materia di “rottamazione” dei ruoli. In particolare:

- è previsto che **in caso di mancato pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017** della definizione agevolata relativamente ai ruoli emessi dal 2010 al 2016, **i termini di pagamento sono fissati al 30.11.2017**;
- è prevista la **possibilità di accedere al beneficio in esame ai soggetti “respinti” dalla definizione** in quanto non hanno provveduto ad effettuare tutti i versamenti scadenti nel periodo 1.10 – 31.12.2016. A tal fine, entro il 31.12.2017, è richiesta la presentazione dell’istanza di adesione, utilizzando l’apposito modello;
- **l’ambito di applicazione della definizione agevolata è esteso ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1 al 30.9.2017**, c.d. “rottamazione – bis”. Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione presentando l’istanza entro il 15.5.2018 utilizzando l’apposito modello.

### ❖ DIFFERIMENTO SCADENZA RATE

Relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, i termini di pagamento delle rate non pagate nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30.11.2017.

Pertanto, in caso di mancato pagamento delle rate entro le predette scadenze **non si determina l’inefficacia della definizione purché il relativo versamento sia effettuato entro il 30.11**, senza ulteriori addebiti e senza necessità di darne comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Il pagamento delle rate scadute può essere effettuato utilizzando i bollettini ricevuti dall’Agente della riscossione insieme alla comunicazione delle somme dovute.

Dopo aver regolarizzato i pagamenti delle rate scadute a luglio e settembre, **il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo piano di rateizzazione indicate al momento dell’adesione alla definizione agevolata** che, come previsto dal DL n. 193/2016, fissa le eventuali successive rate a novembre 2017, aprile 2018 e a settembre 2018.

### ❖ RIAMMISSIONE ALLA DEFINIZIONE DEI “RESPINTI”

In presenza di carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12, con relativa esclusione dalla definizione agevolata, è possibile l’ammissione alla stessa purché:

# STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile  
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli  
Ragioniere Commercialista  
Revisore contabile  
valentina.brazzioli@studioluerti.it

- **entro il 31.12.2017** sia presentata istanza di adesione utilizzando l'apposito **mod. DA-R**;
- **entro il 31.5.2018 siano versate, in un'unica soluzione, le rate scadute e non pagate** previste dal piano di dilazione. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento si determina "l'improcedibilità dell'istanza";
- **siano pagate in un massimo di 3 rate** (con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018) **le somme affidate all'Agente della riscossione** a titolo di capitale e interessi, oggetto della rottamazione.

**Entro il 31.03.2018** l'agente della riscossione comunica al debitore **l'importo delle rate scadute** e non pagate ed **entro il 31.07.2018** il debitore riceve **comunicazione di quanto dovuto ai fini della definizione agevolata**, le relative rate e la scadenza di ciascuna di esse.

## ❖ LA ROTTAMAZIONE BIS

L'art. 1, commi da 4 a 10, DL n. 148/2017 ha **esteso l'ambito di applicazione della definizione agevolata anche ai carichi affidati dall'1.1 al 30.9.2017**, consentendo l'estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse.

La definizione **è ammessa ancorché non siano effettuati i versamenti relativi ai piani rateali in essere**.

Ai fini della definizione, **il soggetto interessato deve:**

- manifestare la volontà di avvalersene **presentando l'istanza entro il 15.5.2018** con l'apposito mod. DA-2017 scaricabile dal portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it) e disponibile anche presso gli sportelli dell'Agente della riscossione;
- effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il mese di luglio 2018 ovvero in un massimo di 5 rate di pari importo (20%) alle seguenti scadenze:

Anno	Rata scadenza
2018	Luglio, settembre, ottobre, novembre
2019	Febbraio

L'Agente della riscossione:

- **entro il 31.3.2018 avvisa il debitore con posta ordinaria dei carichi affidati dall'1.1 al 30.9.2017** per i quali al 30.9.2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
- **entro il 30.6.2018 comunica al debitore l'importo delle somme dovute** ai fini della definizione.

**A seguito della presentazione dell'istanza** e fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute per la definizione **è sospeso il pagamento dei versamenti rateali**, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

# STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile  
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli  
Ragioniere Commercialista  
Revisore contabile  
valentina.brazzioli@studioluerti.it

**In caso di mancato pagamento delle rate**, ma anche in caso di pagamento **in misura ridotta o in ritardo**, il debitore **perde i benefici previsti della definizione agevolata**. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.